

## CIRCOLARE N° 1/2024 APPROVAZIONE LEGGE DI BILANCIO 2024

Il 30 dicembre 2023, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023).

In seguito, vengono illustrate alcune interessanti novità, in vigore dall'1.1.2024:

<p><b>Fondo garanzia mutui prima casa</b> (commi da 7 a 13)</p>	<p>È confermata la <b>proroga al 31.12.2024</b> del termine per la presentazione della domanda per usufruire dell'aumento all'<b>80%</b> della misura massima della garanzia concedibile dal <b>Fondo garanzia "prima casa"</b> per i finanziamenti superiori all'80% del prezzo di acquisto dell'immobile (inclusivo degli oneri accessori) da parte delle giovani coppie/nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi di proprietà IACP, e dei giovani che non hanno compiuto 36 anni di età.</p> <p>L'accesso è consentito ai soggetti con un <b>ISEE non superiore a € 40.000</b>. Al fine di supportare l'acquisto della casa di abitazione da parte di famiglie numerose, è stata prevista una priorità per l'accesso al predetto fondo dei seguenti nuclei familiari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nuclei familiari che includono 3 figli di età inferiore a 21 anni con un ISEE non superiore a € 40.000;</li> <li>• nuclei familiari che includono 4 figli di età inferiore a 21 anni con un ISEE non superiore a € 45.000;</li> <li>• nuclei familiari che includono 5 o più figli di età inferiore a 21 anni con un ISEE non superiore a € 50.000.</li> </ul> <p><b>Non sono state prorogate le agevolazioni</b> per l'acquisto della "prima casa" a favore degli <b>under 36</b> con un ISEE non superiore a € 40.000, ossia l'esonero dall'imposta di registro / imposte ipotecaria e catastale, ovvero il credito d'imposta per gli acquisti soggetti ad IVA (aliquota ridotta al 4%).</p>
<p><b>Welfare aziendale</b> (commi 16 e 17)</p>	<p>Per l'anno 2024 non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente entro il limite di <b>€ 1.000</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il valore dei beni ceduti/servizi prestati ai lavoratori dipendenti;</li> <li>• le somme erogate/rimborsate agli stessi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, energia elettrica, gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.</li> </ul> <p>Il predetto limite è aumentato ad <b>€ 2.000</b> per i lavoratori dipendenti con figli.</p>

<b>Imposta sostitutiva premi di produttività (comma 18)</b>	È confermata per il <b>2024</b> la <b>riduzione</b> dal 10% <b>al 5%</b> dell'imposta sostitutiva applicabile ai <b>premi di risultato</b> di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività / redditività / qualità / efficienza / innovazione, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazioni agli utili dell'impresa, <b>nel limite di € 3.000</b> (per i titolari di reddito di lavoro dipendente del settore privato non superiore, nell'anno precedente quello di percezione, a € 80.000).
<b>Canone RAI uso privato 2024 (comma 19)</b>	Confermata la riduzione da € 90 a <b>€ 70</b> del canone RAI per uso privato.
<b>Abolizione aliquota IVA ridotta 5% per alcuni beni (comma 45)</b>	Viene soppressa l'aliquota IVA al 5%, e sostituita con aliquota ridotta al <b>10%</b> , per i seguenti beni: <ul style="list-style-type: none"><li>• Latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei bambini</li><li>• Estratti di malto</li><li>• Preparazione per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto</li><li>• Prodotti assorbenti e tamponi per la protezione dell'igiene femminile.</li></ul>
<b>Aliquota IVA ridotta 10% pellet (comma 46)</b>	Per i soli mesi di <b>gennaio e febbraio 2024</b> , è prevista la riduzione dal 22% al <b>10%</b> dell'aliquota IVA applicabile al pellet di cui al n. 98, Tabella A, Parte III, DPR 633/72.
<b>Rivalutazione terreni e partecipazioni (commi 52 e 53)</b>	È possibile provvedere a rideterminare il costo d'acquisto di: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Terreni edificabili e agricoli</b> posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;</li><li>• <b>Partecipazioni</b>, anche negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.</li></ul> Entrambi devono essere <u>posseduti</u> alla data <u>dell'1.1.2024</u> , non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché enti non commerciali. <b>Entro il 30.06.2024</b> si deve provvedere: <ul style="list-style-type: none"><li>• alla redazione ed all'asseverazione della <b>perizia di stima</b>;</li><li>• al versamento dell'<b>imposta sostitutiva</b> pari al <b>16%</b> (unica soluzione o prima di tre rate annuali di pari importo). In caso di versamento rateale, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al 3% annuo.</li></ul>
<b>Locazioni brevi con cedolare secca al 26% (comma 63)</b>	Viene modificata la disciplina delle c.d. "locazioni brevi" assoggettate a cedolare secca, per le quali è disposto l'aumento dell'aliquota dal 21% al <b>26% per gli immobili successivi al primo</b> , entro le quattro unità. La predetta ritenuta si considera a titolo di acconto. La scelta dell'immobile sul quale applicare la cedolare secca del 21% spetta unicamente al contribuente in sede di Dichiarazione dei Redditi. <b>Attenzione:</b> la ritenuta operata a titolo di acconto dagli intermediari immobiliari/soggetti che gestiscono portali telematici, in caso di incasso/intervento nel pagamento dei canoni/corrispettivi relativi ai suddetti contratti, rimane invariata nella misura del 21%.

<p><b>Cessione immobili dopo lavori con detrazione 110% (commi da 64 a 66)</b></p>	<p>È stata variato l'art. 67, comma 1 lett. b) TUIR, in materia di plusvalenze realizzate da cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da meno di 5 anni. Nello specifico, è previsto che la persona fisica "privato" che cede un immobile:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• consegue una <b>plusvalenza tassabile</b> se:<ul style="list-style-type: none"><li>- la cessione sia posta in essere nei 5 anni rispetto all'acquisto/ costruzione/donazione dell'immobile ceduto;</li><li>- la cessione abbia ad oggetto terreni edificabili;</li></ul></li><li>• consegue <b>plusvalenza non tassabile</b> se:<ul style="list-style-type: none"><li>- la cessione sia posta in essere <i>dopo</i> 5 anni dall'acquisto/ costruzione/donazione;</li><li>- l'immobile ceduto sia stato adibito ad <i>abitazione principale</i> del cedente/suoi familiare per la maggior parte del periodo compreso tra l'acquisto e la cessione oppure sia stato acquisito per successione.</li></ul></li></ul> <p>Alla citata lett. b) è stata inserita <b>un'integrazione</b> ai sensi della quale la disposizione sopra riportata trova applicazione "<i>al di fuori delle ipotesi</i>" di cui alla nuova lett. b-bis), con la quale è disposto che <b>costituiscono redditi diversi "le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all'articolo 119 del ... [DL n. 34/2020] ... che si siano conclusi da non più di dieci anni all'atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo"</b>. È pertanto confermata l'individuazione di una <b>nuova "categoria" di immobili passibili di generare plusvalori fiscalmente rilevanti</b>, ossia gli immobili oggetto di interventi agevolati con la detrazione del 110% di cui all'art. 119, DL n. 34/2020, terminati da non più di 10 anni all'atto della cessione.</p> <p><u>Attenzione:</u> nel calcolo della plusvalenza, tra i "costi inerenti al bene" non vanno incluse le spese sostenute per gli interventi conclusi da non più di 5 anni, qualora si sia fruito della detrazione 110% e siano state esercitate le opzioni di sconto in fattura/cessione del credito (art. 121 DL 34/2020). Conseguentemente, nel caso in cui il contribuente abbia scelto di beneficiare direttamente in dichiarazione dei redditi della detrazione del 110%, è possibile sostenere che non trova applicazione la nuova disposizione in esame e quindi tra i costi inerenti possono essere incluse anche le spese per i lavori eseguiti. Nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da più di 5 anni, si tiene conto del 50% delle spese sostenute, qualora il contribuente abbia fruito della detrazione 110% ed abbia optato per le opzioni di cui al punto precedente.</p>
<p><b>Esenzione IMU immobili di enti non commerciali (comma 71)</b></p>	<p>Sono <b>esenti IMU</b> gli immobili posseduti e utilizzati dagli Enti non commerciali destinati <b>esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali</b> delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.</p>

<p><b>Delibere IMU 2023 pubblicate entro il 15.1.2024 (commi 72 e 73)</b></p>	<p>È stato previsto che, in deroga all'ordinario termine di approvazione e pubblicazione delle delibere/regolamenti IMU, <b>soltanto per il 2023</b>, i predetti atti si considerano tempestivamente pubblicati e applicabili per il 2023 anche se inseriti nel portale del Federalismo fiscale entro il 30.11.2023 e <b>pubblicati sul portale stesso entro il 15.1.2024</b>.</p> <p>Qualora dall'IMU calcolata sulla base dei nuovi attivi pubblicati entro il 15.1.2024 e quella versata entro il 18.12.2023 in base a delibere/regolamenti allora vigenti risultino:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• una <b>differenza a debito</b>, l'importo dovuto va versato, senza applicazione di sanzioni e interessi, <b>entro il 29.2.2024</b>;</li><li>• una <b>differenza a credito</b>, il rimborso è dovuto entro secondo le regole ordinarie.</li></ul>
<p><b>Cessioni di beni a "turisti" extraUE senza IVA (comma 77)</b></p>	<p>I <b>turisti extraUE "privati"</b> possono acquistare beni in Italia senza applicazione dell'IVA, ovvero con il diritto di chiederla a rimborso, a condizione che i beni acquistati siano destinati ad uso personale/familiare, il cui importo sia superiore a <b>€ 70</b>, e che tali beni siano trasportati fuori dall'UE entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (art. 38-<i>quater</i>, DPR n. 633/72).</p> <p>La disposizione in esame è applicabile alle cessioni poste in essere <b>dall'1.2.2024</b>.</p>
<p><b>Rottamazione del magazzino (commi da 78 a 85)</b></p>	<p>È stata introdotta la c.d. "<b>rottamazione del magazzino</b>" a favore degli esercenti attività d'impresa che, ai fini della redazione del bilancio, non adottano i principi contabili internazionali.</p> <p>Di fatto vengono adeguate le <b>esistenze iniziali</b> di prodotti finiti, merci, materie prime e sussidiarie, semilavorati relative (di cui all'art. 92 del TUIR) al periodo d'imposta <b>in corso al 30.09.2023</b>.</p> <p>La rottamazione del magazzino può avvenire in due modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Eliminando</b> le esistenze iniziali, la cui sopravvalutazione è correlata solitamente a comportamenti volti a far emergere un utile fittizio o occultare vendite non contabilizzate. In questo caso si provvederà all'eliminazione di quantità e valori superiori a quelli effettivi. La regolarizzazione prevede il versamento di:<ul style="list-style-type: none"><li>- <u>IVA</u> determinata in base all'aliquota media 2023 applicata al valore eliminato e corretto da un coefficiente di maggiorazione (che verrà stabilito da apposito decreto, sulla base dell'attività svolta);</li><li>- <u>dell'imposta sostitutiva</u> pari al 18% applicata alla differenza tra l'ammontare calcolato ai fini IVA e il valore delle esistenze iniziali eliminato.</li></ul></li><li>• <b>Iscrivendo</b> le esistenze iniziali in precedenza omesse. L'adeguamento comporta l'aumento delle sole quantità di beni presenti a fine 2022 e non contabilizzati. La regolarizzazione avviene mediante il versamento <u>dell'imposta sostitutiva</u> del 18% sul valore iscritto (niente è dovuto ai fini IVA).</li></ul> <p>Quanto dovuto va versato in due rate, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1ª rata: entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2023;</li><li>- 2ª rata: entro il termine del versamento della seconda/unica rata degli acconti delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2024.</li></ul>

<b>Interventi con 110% e dichiarazione variazione stato dei beni (commi 86 e 87)</b>	<p>A seguito di interventi che implicano variazioni nella consistenza dell'unità immobiliare oggetto dei lavori, è richiesta la presentazione della "<b>Dichiarazione di variazione dello stato dei beni</b>", la cui finalità è quella di consentire l'aggiornamento dei dati catastali con la situazione di fatto. L'Agenzia delle Entrate verificherà l'assolvimento dell'adempimento, anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell'immobile presente in atti nel catasto dei fabbricati.</p> <p>Qualora la Dichiarazione non risulti presentata, l'Agenzia invierà al contribuente un'apposita comunicazione.</p>
<b>Ritenuta sui bonifici relativi alle spese di recupero del patrimonio edilizio/riqualificazione energetica (comma 88)</b>	<p>Le ritenute che banche e Poste sono tenute ad operare all'atto di accreditamento dei bonifici relativi a spese per le quali l'ordinante intende beneficiare della detrazione <u>per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio/risparmio energetico</u>, a partire dall'<b>1.3.2024</b> aumenteranno passando <b>dall' 8% all'11%</b>.</p>
<b>Ritenuta alla fonte agenti di assicurazione (commi 89 e 90)</b>	<p>Viene <b>soppressa l'esenzione</b> dall'applicazione della ritenuta a titolo di acconto per le provvigioni percepite dagli <b>agenti di assicurazione</b> per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.</p> <p>Pertanto, anche per tali provvigioni, <b>dall'1.4.2024</b> è applicabile la ritenuta a titolo d'acconto del 23% sulla base imponibile pari al 50% (ovvero 20% se l'intermediario comunica al committente / preponente / mandante di avvalersi in via continuativa di dipendenti o terzi).</p>
<b>IVIE e IVAFE (comma 91)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- L'<b>IVIE</b> aumenta dallo 0,76% all'<b>1,06%</b></li><li>- L'<b>IVAFAE</b> è fissata in misura del <b>4%</b> annuo sul valore effettivo dei prodotti finanziari detenuti in Stati/territori con regime fiscale privilegiato.</li></ul>
<b>Diritti reali di godimento (comma 92, lett. a) e b))</b>	<p>Tra i redditi diversi di cui all'art. 67 comma 1 lett. h) TUIR, in aggiunta ai redditi derivanti dalla concessione in usufrutto su immobili, vengono ricompresi quelli derivanti dalla costituzione degli "altri diritti reali di godimento".</p>
<b>Cessione metalli preziosi (comma 92 lett. c))</b>	<p>È confermato, con la modifica dell'art. 68, comma 7, lett. d) TUIR, che la plusvalenza derivante dalla cessione di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del prezzo d'acquisto, è pari al <b>100%</b> del corrispettivo di cessione, e non più del 25%.</p>
<b>Veicoli da S.Marino e Città del Vaticano (comma 93)</b>	<p>Viene estesa ai veicoli introdotti in Italia provenienti dalla Repubblica di San Marino e dalla Città del Vaticano della disposizione di cui <i>all'art. 1 commi 9 e 9-bis DL 262/2001</i> (che regola l'acquisto di veicoli intraUE), per i quali ai fini dell'immatricolazione o successiva voltura, l'acquirente italiano è tenuto ad allegare alla relativa richiesta una <b>copia del mod. F24 Elide riferito al versamento dell'IVA</b> in occasione della prima cessione interna.</p>

<p><b>Compensazione mod. F24</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Crediti previdenziali (commi 94 lett. a), 96 e 97):</b> dall' <b>1.7.2024</b> anche ai fini dell'utilizzo in compensazione tramite mod. F24 dei crediti previdenziali sussiste l'obbligo di utilizzare esclusivamente i <b>servizi telematici</b> forniti dall'Agenzia delle Entrate, per cui l'utilizzo è consentito a decorrere dal 10° giorno successivo a quelli di presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.</li> <li>• <b>Crediti INPS:</b> l'utilizzo in compensazione di qualsiasi importo avviene nei seguenti momenti, in base al tipo di soggetto:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>datore di lavoro non agricolo</u>: dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui sorge il credito o dalla data di notifica delle note di rettifica passive.</li> <li>- <u>datore di lavoro agricolo che versa la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola</u>: dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge.</li> <li>- <u>lavoratore autonomo iscritto alla gestione IVS artigiani e commercianti/ Gestione separata INPS</u>: dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui emerge il credito.</li> </ul> </li> <li>• <b>Iscrizione a ruolo superiore a € 100.000 (commi 94, lett. b), e 96):</b> dall' <b>1.7.2024</b> è confermata l'esclusione della possibilità di compensazione nel modello F24 dei crediti tributari / contributivi in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all'Agente della riscossione per importi <b>superiori a € 100.000</b> per i quali:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti; ovvero</li> <li>- non siano in essere provvedimenti di sospensione.</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>Cessazione partita IVA (comma 99)</b></p>	<p>L'Ufficio può emettere un Provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita IVA in relazione al periodo di attività (in mancanza di effettivo esercizio dell'attività e inadempimento degli adempimenti fiscali, al sussistere di specifici profili di rischio) nei confronti dei contribuenti che nei 12 mesi precedenti hanno comunicato la cessazione dell'attività.</p>
<p><b>Assicurazione rischi catastrofali (commi da 101 a 111)</b></p>	<p>Entro il <b>31.12.2024</b> è fatto <b>obbligo</b> per le imprese, con sede legale in Italia / sede legale all'estero con stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro imprese, <b>di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni</b> iscritti nell'attivo alla voce B-II n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali), <b>cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali</b> (quali sismi / alluvioni / frane / inondazioni / esondazioni).</p> <p>Del mancato rispetto del predetto obbligo si deve tener conto "nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali</p>

<p><b>ISCRO a regime dal 2024 (commi da 142 a 155)</b></p>	<p>Confermato a partire dal 2024 <b>dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa</b> (ISCRO) a favore dei soggetti iscritti alla <u>Gestione separata INPS</u> esercenti attività di <i>lavoro autonomo</i> (ex art. 53, comma 1 TUIR).</p> <p>I <b>requisiti</b> richiesti sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• non essere titolare di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurato presso altre forme previdenziali obbligatorie;</li><li>• non essere beneficiari di Assegno di inclusione;</li><li>• avere prodotto un reddito da lavoro autonomo, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 2 anni precedenti alla presentazione della domanda;</li><li>• avere dichiarato, nell'anno precedente, un reddito <i>non</i> superiore a € 12.000;</li><li>• essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;</li><li>• essere titolari di partita IVA attiva da almeno 3 anni.</li></ul> <p>Per poter usufruire il lavoratore deve presentare una domanda in via telematica all'INPS <b>entro il 31.10</b> di ciascun anno in cui si intende fruire dell'agevolazione.</p> <p>L'indennità è pari al <b>25%</b>, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati nei 2 anni precedenti all'anno precedente a quello di presentazione della domanda.</p> <p>Viene erogata per 6 mensilità per un importo mensile di minimo € 250 e massimo € 800 mensili.</p> <p>Per far fronte agli oneri derivanti dal riconoscimento a regime dell'indennità in esame è previsto un aumento dal 2024 dello 0,35% dell'aliquota contributiva per i soggetti iscritti alla Gestione separata INPS esercenti attività di lavoro autonomo (l'aliquota sarà pertanto pari al 26,07%).</p>
<p><b>Rifinanziamento Sabatini-ter (comma 256)</b></p>	<p>È confermato il rifinanziamento di € 100 milioni per il 2024 a favore della <i>Sabatini-ter</i>.</p>
<p><b>Estensione bonus carburante autotrasporto beni c/terzi (commi 296 e 297)</b></p>	<p>È stata prevista l'estensione alle <b>spese sostenute nel mese di luglio 2022</b> del contributo previsto dal "Decreto Aiuti-ter", riconosciuto sotto forma di credito d'imposta nella misura massima del <b>12% della spesa sostenuta</b> a favore di imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- esercenti attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t.;</li><li>- iscritte nell'Albo autotrasportatori di beni per c/terzi.</li></ul> <p><i>Attenzione:</i> il bonus è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP e non è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi.</p>

Le informazioni contenute nel presente documento hanno carattere generale e non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie descritte. Di conseguenza, il presente documento non costituisce un (né può essere altrimenti interpretato quale) parere legale o fiscale, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.